



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice onorario Dott. Gianfranco Todaro, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta al **n. 2020/2019 R.G.L.** vertente

TRA

TORRE ADRIANA , nata a Siracusa il 07.01.1962 (TRR DRN 62A47I754L) rappresentata e difesa dall' Avv.to Giuseppe Canonico giusta procura a margine dell'atto introduttivo

- ricorrente-

nei confronti di

INPS (c.f. 80078750587) sede di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, e S.C.C.I in persona del rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Ivano Marcedone, giusta procura in atti

S.C.C.I. spa

-resistenti-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.06.2019, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'INPS chiedendo: - in via cautelare, sospendersi, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 5082015000048253000, notificato in data 03.05.2019, per presunti addebiti contributivi relativi agli anni 1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,portati dal decreto Ingiuntivo n.722/1998, emesso in data 10.11.1998, per un importo pari ad € 12.514,12;- nel merito, dichiararsi prescritto il diritto a riscuotere le somme portate dall'avviso di addebito n. n. 5082015000048253000 comprensivi di interessi e sanzioni, e per gli effetti, dichiararsi la illegittimità dell'atto; condannarsi

l'INPS al pagamento delle spese legali da distrarsi in favore del procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non avere percepito compensi.

Ricorso e decreto venivano notificati all'INPS, che si costituiva in giudizio, anche quale mandatario della S.C.C.I. spa, chiedendo il rigetto dell'opposizione. rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avverso ricorso, chiedendone il rigetto.

Il Giudice sospendeva l'esecutorietà dell'atto impugnato e fissava l'udienza del 10.07.2020.

Istruita la causa a mezzo dei documenti prodotti dalle parti all'udienza del 25.06.2021 la causa veniva decisa come da sentenza di cui veniva data lettura in pubblica udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 23397 depositata in data 17.11.2016, ha definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine "breve" di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.

La decisione della Suprema Corte verteva sull'interpretazione dell'art. 2953 c.c. "con riguardo specifico all'operatività o meno della [...] conversione del termine prescrizione breve in quello ordinario decennale" nelle fattispecie originate dalla notifica, nei confronti del cittadino, di "atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva" afferenti crediti statali sia di natura tributaria (Agenzia delle Entrate), che extratributaria (Inps, Inail, Comuni). Orbene, considerata la rituale notifica del decreto ingiuntivo e la mancata opposizione nel termine di legge, non può essere in questa sede in contestazione il credito ingiunto, né in punto di esattezza dei conteggi, né di debenza delle somme oggetto di intimazione. Si rammenta, peraltro, che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e o assistenziali costituisce prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635 comma secondo cod. proc. civ., l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore, che può fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo fornita di completa efficacia probatoria (Cass., Sez. L., n. 11900 del 06/08/2003).

Ogni eccezione di pagamento ("acconti versati") andava quindi proposta con il rimedio dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Resta da valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.

Ritiene questo decidente condivisibile l'assunto della difesa dell'INPS in ordine al mancato decorso della prescrizione dell'azione nascente dal giudicato (art. 2953 c.c.) anteriormente alla apposizione da parte del giudice del decreto di esecutorietà per mancata opposizione previsto dall'art. 647 c.p.c.. Ed invero, ai sensi dell'art. 643 c.p.c. la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Ciò comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945 comma secondo c.c. sino al momento in cui sia avvenuta la formazione del giudicato (sostanziale) sul decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13081 del 14/07/2004: Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita un'azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943, primo e secondo comma cod. civ.; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquisito autorità ed efficacia di cosa

giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ."). E, tuttavia, tale giudicato sostanziale sul decreto ingiuntivo non opposto si verifica solo dal momento, appunto, della apposizione da parte del giudice del decreto di esecutorietà previsto dall'art.647 c.p.c.. In tal senso Cass., Sez. I, n. 6085 del 26.03.2004: "Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ancorché l'effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa".

Tant'è che solo a seguito della verifica prevista dall'art. 647 c.p.c. (che impone al giudice anche l'accertamento della regolarità della notifica) il procedimento monitorio si chiude ed il decreto ingiuntivo rimane soggetto ai soli rimedi "straordinari" dell' art. 656 c.p.c. (revocazione straordinaria, opposizione di terzo) e 650 c.p.c. (ritenuta dalla Cassazione essa pure una impugnazione straordinaria del decreto, che in tanto ha ragione di esistere in quanto l'esaurimento della esperibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato: Cass., Sez. I, n. 19429 del 06/10/2005)

L'opposizione va pertanto rigettata.

Spese compensate, tuttavia, tenuto conto della oggettiva complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Gianfranco Todaro definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1.rigetta il ricorso;
2. dichiara legittimo l'avviso di addebito n.598 2015 00000482 53000 incorporato nel Decreto Ingiuntivo n.722/1998;
- 3 . compensa le spese tra le parti

Così deciso in Siracusa alle ore 15,00 dell'udienza del 25.06.2021

Il Giudice del lavoro

Dott. Gianfranco Todaro